

SCHEDA NR.10
Inquinamento atmosferico

Definizione e ambito di applicazione

E' definito inquinamento atmosferico tutto ciò che interviene ad alterare la salubrità dell'aria, tale da costituire pregiudizio per la salute dei cittadini o danno ai beni pubblici o privati.

Al DPR 203/88, sono assoggettate tutte le attività degli impianti destinati alla produzione, al commercio, all'artigianato, ai servizi, da cui derivi anche soltanto uno dei seguenti effetti: alterazione della salubrità, pericolo o danno alla salute, alterazione delle risorse biologiche ed ecosistemi, compromissioni di usi legittimi da parte di terzi.

Il DPR 203/88 sottopone a preventivo controllo nella forma di un'autorizzazione della Regione espressa, e specifica l'inizio della costruzione di un nuovo impianto e distingue tale momento

Interventi edilizi:

- ❑ INSTALLAZIONE NUOVI IMPIANTI : Nuovo stabilimento, nuovo impianto o processo produttivo in uno stabilimento esistente
- ❑ TRASFERIMENTO: Rilocalizzazione di un impianto o di una parte di esso al di fuori del perimetro dello stabilimento
- ❑ MODIFICHE: che comportano variazioni quantitative e qualitative delle emissioni

Atto finale:

- AUTORIZZAZIONE ATTIVITA' A RIDOTTO INQUINAMENTO ATMOSFERICO (elenco ai sensi della L.R. n. 25 del 24 dicembre 1992)
- COMUNICAZIONE ATTIVITA' CON INQUINAMENTO POCO SIGNIFICATIVO

L'autorizzazione, con procedura semplificata, deve essere acquisita prima di iniziare la costruzione dell'impianto

Copia della domanda deve essere allegata alla domanda di concessione edilizia

Dopo aver ottenuto l'autorizzazione, una volta costruito l'impianto, almeno 15 giorni prima di attivarlo, l'azienda deve inviare alla Regione e al Comune la comunicazione di messa in esercizio dello stesso.

Comunicazione alla Regione per quelle attività con inquinamento atmosferico poco significativo.

Soggetti:

Le imprese che intendono realizzare nuovi insediamenti produttivi oppure la modifica sostanziale di impianto che comporti variazioni quantitative e/o qualitative di emissioni inquinanti.

Sono esclusi dal campo di applicazione

1. gli impianti termici non inseriti in un ciclo di produzione industriale ivi compresi gli impianti inseriti in complessi industriali, ma destinati esclusivamente al riscaldamento dei locali,
2. gli impianti di climatizzazione,
3. gli impianti termici destinati al riscaldamento di ambienti, al riscaldamento di acqua per l'utenza civile a sterilizzazione e disinfezione mediche, a lavaggio di biancheria e simili, all'uso di cucine, mense, forni da pane ed altri pubblici esercizi destinati alla ristorazione.
4. gli impianti di distribuzione di carburante per autotrazione, nonché gli impianti di produzione di energia elettrica tramite sistemi eolici, fotovoltaici e solari.

Non sono soggetti alla procedura autorizzatoria di cui agli artt. 7, 12 e 13 del DPR 203/88 gli impianti di emergenza e di sicurezza, nonché i laboratori di analisi e ricerca

Documentazione

art. 6 del DPR 203/88 - impianto industriale nuovo
art. 12 del DPR 203/88 - impianto industriale esistente
art. 15 del DPR 203/88 - impianto industriale per il quale si richiede la modifica sostanziale
art. 4, comma 1, del DPR 25/7/91 - impianto industriale a ridotto inquinamento per flusso di massa

1. Scheda informativa generale
2. Elaborati tecnici
 - stralcio strumento urbanistico vigente
 - stralcio carta in scala 1:2000
 - planimetria in scala non inferiore a 1:500

3. Relazione tecnica

Autorizzazione attività a ridotto inquinamento (art. 4 L.R. 25/92)

1. Relazione tecnica contenente la descrizione del processo produttivo e della dotazione tecnologica

Enti coinvolti

- Regione Dipartimento ambiente
- C.R.I.A.B per rilascio parere
- Comune parere di tipo urbanistico riguardo la compatibilità dell'impianto con la descrizione prevista nell'area di ubicazione
- ASL a cui è trasmessa copia dell'autorizzazione regionale
- ARPAB parere di tipo ambientale
- Ministero dell'Ambiente (se necessario)

Tempistica

- 60 giorni dalla data di presentazione dell'istanza o delle eventuali integrazioni rese necessarie nel corso dell'istruttoria
- 90 - 150 giorni

Principale normativa di riferimento

- DPR 203/88 (Norme in materia di inquinamento prodotto dagli impianti industriali)
- Decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991 (Indirizzo e coordinamento in materia di emissioni in atmosfera)
- Legge Regionale n. n. 23 /86 (Inquinamento atmosferico)
- Legge Regionale n. 25/92 (Emissioni in atmosfera poco significative e a ridotto inquinamento)
- Legge Regionale n. 15/96 (Emissioni in atmosfera poco significative e a ridotto inquinamento)